

GIURISDIZIONE: Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Quantificazione - Successiva revoca parziale e diversa rideterminazione - Impugnazione - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Sussiste - Ragioni.

Tar Piemonte - Torino, Sez. II, 23 marzo 2022, n. 233

“[...] le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa fuoriescono dal perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rimanendo devolute alla cognizione del giudice ordinario (art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.);

– l’atto di “revoca parziale” della precedente determinazione dell’indennità costituisce nient’altro che una nuova determinazione dell’indennità medesima, condividendone la natura di atto paritetico incidente sulla posizione di diritto soggettivo del destinatario [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Telt s.a.s;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– la società ricorrente ha impugnato, formulando domanda cautelare, l’atto con cui Telt s.a.s., in qualità di autorità espropriante delegata delle aree interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e delle opere connesse, ha revocato parzialmente la determinazione dell’indennità di espropriazione e occupazione dei propri terreni rideterminandola in complessivi euro 141.679,42 in luogo della somma di euro 210.445,67 precedentemente offerta da Telt s.a.s. e accettata dalla ricorrente;

– costituendosi in giudizio, Telt s.a.s. ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice ordinario;

– conformemente all’avviso reso alla camera di consiglio del 22 marzo 2022, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con sentenza breve, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

– le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa fuoriescono dal perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rimanendo devolute alla cognizione del giudice ordinario (art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.);

– l'atto di "revoca parziale" della precedente determinazione dell'indennità costituisce nient'altro che una nuova determinazione dell'indennità medesima, condividendone la natura di atto paritetico incidente sulla posizione di diritto soggettivo del destinatario;

Ritenuto che:

– la giurisdizione sulla controversia appartenga al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.;

– la pronuncia in rito giustifichi la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO